Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **585.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Archeologia delle province romane;
Epigrafia greca;
Epigrafia latina;
Storia degli studi classici;
Topografia dell'Italia antica;
Fonetica;
Letteratura delle tradizioni popolari;
Lingua e letteratura rumena;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia del cinema;
Storia della critica d'arte;
Storia dell'urbanistica e dell'architettura;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia delle dottrine politiche;
Storia del diritto italiano;
Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Storia della navigazione;
Storia della storiografia;
Storia dell'Africa nera;
Storia dei Paesi del vicino oriente;
Storia dell'India e dell'estremo oriente;
Storia dell'Africa islamica;
Storia del nord-America;
Storia del sud-America;
Storia del cristianesimo.

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della storia;
Filosofia delle religioni;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia del diritto;
Logica;
Storia della filosofia morale;
Filosofia della politica;
Antropologia culturale.

Nello stesso articolo l'insegnamento di antropologia è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 110. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **586**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 166 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per tecnici di istituti medico-biologici.

Scuola per tecnici di istituti medico-biologici

Art. 167. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori medico-biologici. Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore e sono nominati dal rettore su conforme parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia.

I professori che svolgono gli insegnamenti costituiscono il consiglio della scuola, al quale spettano le funzioni tecniche e disciplinari necessarie per il regolare funzionamento della scuola.

Art. 168. — La scuola prende il nome di « Scuola per tecnici di istituti medico-biologici », ha la durata di due anni e conferisce il diploma di tecnico di istituti medico-biologici. Ne è titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido conseguito presso un istituto secondario superiore ordinato su non meno di cinque anni di corso.

Art. 169. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco.

Art. 170. — Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati dell'esame di ammissione.

Art. 171. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia;
Elementi di chimica generale e chimica biologica;
Fisiologia;
Farmacologia.

2° *Anno*:

Microbiologia;
Anatomia patologica;
Patologia.

Le esercitazioni pratiche comprendono:

1° *Anno*:

Tecnica istologica, istochimica, cultura in vitro, microscopia elettronica;
Tecnica biochimica;
Prove biologiche (di fisiologia e di farmacologia).

2° *Anno*:

Tecnica microbiologica;
Istologia patologica;
Analisi cliniche.

Art. 172. — E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le azioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso un istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico.

Art. 173. — Alla fine di ogni corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti » fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra.

Art. 174. — A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento che a scelta del candidato potrà essere biologico o clinico e nell'esecuzione di una prova pratica di laboratorio sulle materie di esercitazione.

Art. 175. — I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta l'idoneità, essi saranno senza altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 176. — Le tasse e soprattasse sono le seguenti:

Tassa di iscrizione	L.	10.000 annue
Soprattassa di esame	»	7.000 »
Tassa di diploma	»	6.000 »

Art. 177. — I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse, soprattasse e contributi di cui all'articolo precedente e dai contributi del Ministero della sanità e degli enti locali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 112. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **587**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Archeologia cristiana ».

Art. 60. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'Istituto di semeiotica chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **588**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti quelli di:

28) Analisi funzionale;
29) Filosofia della scienza;
30) Logica matematica;
31) Meccanica quantistica;
32) Meccanica statistica;
33) Storia e didattica della matematica;
34) Topologia algebrica.

Art. 47. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto il seguente:

Metodi didattici della fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972, n. **589**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti:

Farmacologia applicata;
Chimica macromolecolare;
Chimica clinica;
Patologia generale;
Microbiologia;
Legislazioni farmaceutiche sopranazionali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato della motovedetta di salvataggio « CP 312 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 6 marzo 1968, n. 585, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1968 Atti di Governo, registro n. 219, foglio n. 87, concernente la disciplina per la iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali della vigilanza costiera;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1968, registro n. 17 Difesa, foglio contratti n. 326, che detta norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 585 sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

La motovedetta di salvataggio CP 312 « Bruno Gregoretti », affidata in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, viene iscritta nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, con decorrenza 31 maggio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

RESTIVO — CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1972
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 144

(11339)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1972.

Nomina di una esperta nel settore dei prodotti farmaceutici del Comitato interministeriale dei prezzi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, relativo alla istituzione del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1972, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 126, con il quale vengono delegate al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato le funzioni di presidente del Comitato interministeriale dei prezzi;

Visto l'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, con il quale viene stabilito che il funzionamento dei servizi di segreteria della commissione centrale dei prezzi e delle relative sottocommissioni viene assolto anche da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di Presidente del C.I.P., con le modalità ed il trattamento di cui all'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e che qualora gli esperti appartengano ad una amministrazione pubblica non statale resta fermo il trattamento organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, esclusa l'attribuzione di qualsiasi altro diverso trattamento;

Visto l'art. 33 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, con il quale, fra l'altro, viene dato incarico al Comitato interministeriale dei prezzi di attuare la revisione generale dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi stabilito dal C.I.P.E.;

Considerata la necessità da parte del Comitato interministeriale dei prezzi di valersi della collaborazione della dott.ssa Berta Di Camillo in sede di attuazione del citato art. 33 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, per la sua lunga esperienza nel settore delle specialità medicinali sotto l'aspetto economico e per la sua particolare competenza nella classificazione dei farmaci e delle materie prime, anche con funzioni di coordinamento dei vari gruppi di lavoro relativi alla elaborazione meccanografica dei dati attinenti la revisione generale dei prezzi delle specialità medicinali;

Vista la lettera del presidente delegato del C.I.P. del 6 ottobre 1971, con la quale è stata chiesta all'I.N.A.M. la collaborazione della dott.ssa Berta Di Camillo, dirigente dell'istituto medesimo, per i lavori derivanti dall'attuazione del citato art. 33 della legge 1034;

Viste le lettere dell'I.N.A.M. n. 16413 del 27 ottobre 1971 e n. 9/20941 del 14 giugno 1972, con le quali l'ente medesimo mette a disposizione del C.I.P. senza prefissione di termine la nominata dott.ssa Di Camillo per la collaborazione di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Berta Di Camillo dirigente dell'I.N.A.M. viene chiamata a collaborare con il Comitato Interministeriale dei prezzi in qualità di esperta nel settore

dei prodotti farmaceutici, nonchè in qualità di coordinatrice dei vari gruppi di lavoro come nelle premesse citate, per l'attuazione del programma di cui all'art. 33 della legge 1034.

Art. 2.

La collaborazione della dott.ssa Berta Di Camillo non comporta alcun emolumento a carico del C.I.P. perchè la medesima continuerà a percepire il trattamento economico ordinario e straordinario da parte dell'amministrazione di appartenenza (I.N.A.M.), come previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, nelle premesse citato.

Roma, addì 10 luglio 1972

Il Ministro
Presidente delegato per il C.I.P.
FERRI

(11406)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1972.

Approvazione di piani tecnici, predisposti dalla SIP e concernenti la posa di cavi telefonici lungo alcune tratte autostradali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani tecnici n. 018/C: cavo telefonico Bologna-Ancona, n. 019/C: cavo telefonico Milano-Verona, n. 020/C: cavo telefonico Genova-Pisa, n. 021/C: cavo telefonico Verona-Bologna, n. 023/C: cavo telefonico Savona-Sanremo e n. 025/C: cavo telefonico Trento-Verona, presentati dalla SIP Società italiana per lo esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 428ª adunanza tenuta il 6 aprile 1972;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni espresso nella 1261ª adunanza tenuta il 26 luglio 1972;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale della adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici n. 018/C: cavo telefonico Bologna-Ancona, n. 019/C: cavo telefonico Milano-Verona, n. 020/C: cavo telefonico Genova-Pisa, n. 021/C: cavo telefonico Verona-Bologna, n. 023/C: cavo telefonico Savona-Sanremo e n. 025/C: cavo telefonico Trento-Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1972

(11326) *Il Ministro*: GIOIA

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Integrazione di un sindaco effettivo presso il collegio sindacale della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1971 con il quale si è provveduto alla ricostituzione del collegio sindacale della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

Vista la nota n. 0014735, in data 27 giugno 1972, con la quale la predetta federazione ha comunicato la elezione da parte dell'assemblea nazionale della federazione medesima, del cav. Francesco Maucci, quale sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti, in sostituzione del cav. Fortunato Anelli, deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta integrazione;

Decreta:

Il cav. Francesco Maucci è nominato sindaco effettivo presso il collegio sindacale della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, in rappresentanza dei venditori ambulanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

(11329) *Il Ministro*: COPPO

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Trasferimento di credito dell'Istituto cotoniero italiano, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli Enti in liquidazione, che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 e 25 gennaio 1965 con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) è necessario trasferire il seguente credito di lunga esazione:

Provveditorato generale dello Stato, per beni mobili allo stesso alienati, giusta nota in data 19 febbraio 1966, n. 71484 L. 72.150

Decreta:

Il sopraelencato credito dell'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) in liquidazione, ammontante a L. 72.150 (lire settantaduemilacentocinquanta) è trasferito all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 6 ottobre 1972

(11325) *Il Ministro*: MALAGODI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles Wallace, console generale di Gran Bretagna a Milano.

(11421)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jorge Stiglich Benvenuto, console generale del Perù a Genova.

(11422)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Adriano Dallera, console onorario delle Filippine a Milano.

(11423)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Rocco Tedeschi, console onorario di Bolivia a Napoli.

(11424)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Adolfo N. Quiros, console generale di Panama a Napoli.

(11425)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gabriel G. Farngalo, capo della sezione consolare di Liberia a Roma.

(11426)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Sylvia Balbontin, capo della sezione consolare del Cile a Roma.

(11427)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Italo Resciniti, console onorario dei Paesi Bassi a Trieste.

(11428)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Félix San Sebastian Chamosa, console generale di Spagna a Milano.

(11429)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Borghi, console onorario di Tunisia a Milano.

(11430)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Mary Eileen Welch, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(11431)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ekrem Göksin, console generale di Turchia a Milano.

(11432)

In data 9 settembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Nancy Vaca Diez de Agazio, vice console onorario di Bolivia a Milano.

(11433)

In data 15 settembre 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Vebjorn Walderhaug, vice console di Norvegia a Milano.

(11312)

In data 15 settembre 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Sylvio de Araujo, vice console del Brasile a Genova.

(11313)

In data 15 settembre 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Marian Czubasiewicz, console di Polonia a Milano.

(11314)

In data 15 settembre 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Aldo Piazza, console onorario di Haiti a Torino.

(11315)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 72, è stata dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso straordinario prodotto il 6 aprile 1967 dal sig. Omaggio Antonio, per l'annullamento del decreto ministeriale 1° luglio 1965 con il quale il ricorrente è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 19 della legge 31 dicembre 1972, n. 1859, nei ruoli statali della carriera di concetto del personale di segreteria delle scuole medie.

(11461)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 74, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 18 novembre 1969, dal sig. Ievolella Alessandro, avverso la graduatoria del concorso per l'assunzione di un bidello supplente presso la scuola media « Olivi » di Chioggia.

(11462)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 73, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 21 novembre 1967, dalla sig.ra Monaco Italia, avverso il rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la graduatoria del concorso per l'assunzione di una bidella supplente presso la scuola media di Catignano.

(11463)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1972, registro n. 45 Finanze, foglio n. 50, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 26 marzo 1968 proposto dal sig. Lamacchia Lorenzo, commesso degli uffici del registro, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze 30 gennaio 1968, n. 46870, è accolto per la parte concernente l'attribuzione dello stipendio corrispondente all'ex coefficiente 153, decimo aumento biennale, con riferimento alla data del 3 marzo 1966.

(11464)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Errata-corrige

Nel comunicato « Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Pieve di Teco », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 ottobre 1972, dove è scritto: « Con decreto 7 giugno 1972, n. 645 ... » leggasi: « Con decreto 17 giugno 1972, n. 687 . ».

(11465)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2588 del 5 ottobre 1972 è stata prorogata di mesi due la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Isernia affidata al prog. Gino Buccini.

(11386)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 6 bilancio Trasporti (Direzione gen. M.C.T.C. ed Av. civ.), foglio n. 171, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 8 aprile 1971 dall'ing. Gualtiero De Bacci avverso la lettera n. 1869 (50) del 27 novembre 1970 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

(11392)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1931, n. 4004 Gab., con cui al sig. Attilio Filz, nato a Folgaria (Trento) il 22 marzo 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Filzi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 febbraio 1970 dal dott. Osvaldo Giuseppe Filzi, figlio del predetto, nato a Grigno (Trento) il 13 maggio 1940, in atto residente a Bolzano in via del Macello n. 11;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano dell'11 giugno 1931, numero 4004 Gab/R. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del dott. Osvaldo Giuseppe Filzi, nato a Grigno (Trento) il 13 maggio 1940, residente a Bolzano in via del Macello n. 11, viene ripristinato nella forma tedesca di Filz.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Forer Hilde, nata a Bolzano il 9 ottobre 1948.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato, a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 settembre 1972

Il commissario del Governo: Masci

(11240)

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1936, n. 2960/R/Gab. con cui alla sig.ra Freiner Emma, nata a Merano il 21 marzo 1908, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Frana;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 4 maggio 1972 dal sig. Frana Ernesto, nato a Merano il 4 aprile 1933, in atto residente a Meltina n. 109, figlio della predetta;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 12 settembre 1936, n. 2960/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Frana Ernesto, nato a Merano il 4 aprile 1933, residente a Meltina n. 109, viene ripristinato nella forma tedesca di Freiner.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Perkmann Maria Anna, nata a Meltina il 15 settembre 1941 ed alla figlia Helga, nata a Merano il 31 marzo 1968.

Il sindaco del comune di Meltina provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 settembre 1972

(11241) *Il commissario del Governo*: Masci

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano dal 26 novembre 1935, n. 2314 R/Gab. con cui al sig. Stimpfl Luigi, nato a Cortaccia il 5 febbraio 1892, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Galeazzi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 aprile 1972 dal sig. Galeazzi Francesco, nato a Bolzano il 13 febbraio 1923, figlio del predetto, in atto residente a Bregenz, Achgasse n. 48;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 44 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 26 novembre 1935, n. 2314 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Galeazzi Francesco, nato a Bolzano il 13 febbraio 1923, e residente a Bregenz, Achgasse n. 48, viene ripristinato nella forma tedesca di Stimpfl.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Schaflechner Eleonore, nata a St. Georgen am Längsee (Carinzia) il 19 febbraio 1933 ed alle figlie Monika, nata a Dornbirn il 13 settembre 1951 e Natalie Susanne, nata ad Hard il 3 luglio 1968.

Il consolato generale d'Italia di Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo sesto, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi quarto e quinto delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 settembre 1972

(11242) *Il commissario del Governo*: Masci

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale tra artisti italiani per la esecuzione di opere d'arte da destinare al nuovo carcere giudiziario maschile in Roma, località Rebibbia.

BANDO DI CONCORSO
PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI SCULTURA

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario maschile in Roma, località Rebibbia.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte

Opera 1ª:

Scultura a tema libero in fusione di bronzo o in acciaio inox o in ferro curten, delle dimensioni di inviluppo di circa m. 6 di altezza, 2,50 × 2,50 di base poggiata su idoneo basamento (da realizzarsi anch'esso a cura e spesa dell'artista) sottostante lo strato di humus a prato, da situarsi nell'aiuola sopraelevata tra gli edifici G 1, G 2 e G 3 nella posizione indicata nella planimetria generale.

Si richiede un bozzetto in gesso o in altro materiale nel rapporto 1/5 che riproduca con fedeltà l'opera da eseguire.

E' richiesto inoltre un particolare al vero da eseguire ugualmente in gesso o altro materiale delle stesse dimensioni, di ingombro del bozzetto.

Il compenso per la suddetta scultura è di L. 40.000.000 (lire quarantamilioni).

Opera 2ª:

Porta in bronzo con rilievi per la chiesa (edificio G 19), delle dimensioni complessive di m. 3,40 di larghezza e m. 2,32 di altezza costituita da due ante centrali apribili ancorate a due montanti anch'essi in bronzo e due parti laterali fisse in bronzo e blindovis come risulta dal disegno allegato, complete di cerniera a bilico, fermi e serrature adeguate al peso ed alle esigenze di sicurezza dalla Direzione dei lavori, da porsi in opera nella posizione indicata nella planimetria generale.

Si richiede un bozzetto in gesso o altro materiale nel rapporto 1:5 ed un particolare ugualmente in gesso o altro materiale in scale 1:1 delle dimensioni di m. 1 × 0,70.

Il compenso per tale opera è di L. 18.000.000 (lire diciottomilioni).

Opera 3ª:

Scultura in acciaio inox da installare davanti alla chiesa, edificio G 19, nel punto indicato nella planimetria generale iscritta in un prisma ideale di altezza non inferiore a m. 3 a base contenuta entro la superficie di m. 1 × 1 oltre il basamento.

Si richiede un bozzetto in gesso o altro materiale nel rapporto 1:5. Il compenso per tale scultura è di L. 9.000.000 (lire novemilioni).

Opera 4ª:

Via Crucis in basso ed alto rilievo su fascia continua curva in travertino o marmo, o maiolica o metallo con o senza smalto colorato, delle dimensioni di circa m. 10 × 0,60 di altezza da sistemare sulla parete curva di fondo della chiesa nella posizione indicata nella planimetria generale.

Si richiede un bozzetto in gesso o altro materiale di una stazione della Via Crucis (di circa m. 0,70 × 0,60) in grandezza naturale ed un disegno di tutte le dodici stazioni in scala 1:2.

Il compenso per tale opera è di L. 6.500.000 (lire seimilionicinquecentomila).

Opera 5ª:

Scultura a tema libero e materia libera non deperibile per la sala convegno della caserma agenti (edificio G 2) altezza della scultura m. 1,80 (escluso il basamento) da poggiare sul pavimento.

Il basamento delle dimensioni planimetriche di circa metri 0,80 × 0,80 deve essere fornito con la scultura ed incluso nel prezzo.

Si richiede un bozzetto in gesso o altro materiale nel rapporto 1:2.

Il compenso per la suddetta scultura è di L. 6.041.000 (lire seimilioniquarantunomila).

Art. 3.

Ciascun bozzetto dovrà riportare la seguente intestazione generale « Concorso per la ideazione delle opere di scultura destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia » e la chiara indicazione (secondo la elencazione di cui all'art. 2) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 500 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 9.

Nel caso di artisti concorrenti in gruppo, tale dichiarazione, firmata da ciascuno di essi, dovrà contenere il nominativo dello artista il quale terrà per conto di tutti, i rapporti con l'Amministrazione.

In detta dichiarazione si dovrà altresì precisare ed affermare:

a) la natura del metallo tra quelli richiesti dall'art. 2 con cui si intende realizzare l'opera;

b) che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicata all'art. 7 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo a tutti gli oneri e condizioni specificate nella citata lettera d'impegno.

Art. 4.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto ed un particolare dal vero, delle dimensioni specificate nel precedente art. 2.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso il nuovo carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia, via Raffaele Maietti (accessibile da via Casal dei Pazzi) entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa tale scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno giudicati ed esaminati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elaborati tecnici, estetici ed artistici, dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione della opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 9, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicata:

Opera 1ª (lire quarantamilioni)	L.	40.000.000
Opera 2ª (lire diciottomilioni)	»	18.000.000
Opera 3ª (lire novemilioni)	»	9.000.000
Opera 4ª (lire seimilionicinquecentomila)	»	6.500.000
Opera 5ª (lire seimilioniquarantunomila)	»	6.041.000

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori. Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Decorso tale termine il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che è allegato al presente bando e di cui previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'ufficio del genio civile per le OO.EE. della capitale, via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi. Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (planimetrie, piante, prospetti, sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BANDO DI CONCORSO PER LA ESECUZIONE DI OPERE IN MOSAICO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinato alla decorazione del nuovo carcere giudiziario maschile di Roma, località Rebibbia.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte

Opera 1ª:

Mosaico in materiali vetrosi e pietrosi delle dimensioni di circa m. 8 di base e 3 di altezza da sistemarsi nel locale attesa famiglie colloqui dell'edificio G 6 sulla parete di fondo.

Si richiede un disegno del mosaico in scala 1:5 ed un particolare al vero delle dimensioni di cm. 100 × 70, da eseguirsi con gli stessi materiali con i quali sarà realizzata l'opera.

Il compenso per tale mosaico è di L. 7.500.000 (lire settemilionicinquecentomila).

Opera 2ª:

Mosaico in materiali vetrosi e pietrosi delle dimensioni di ml. 5,50 × 2,50 da sistemarsi nel locale attesa famiglie dell'edificio G 1 sulla parete adiacente all'ingresso.

Si richiede un disegno del mosaico in scala 1:5 ed un particolare al vero delle dimensioni di cm. 100 × 70 da realizzarsi con gli stessi materiali con i quali sarà realizzata l'opera.

Il compenso per tale mosaico è di L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila).

Art. 3.

Ciascun bozzetto dovrà riportare la seguente intestazione generale « Concorso per la ideazione delle opere di mosaico destinate alla decorazione del nuovo carcere maschile di Roma-Rebibbia » e la chiara indicazione (secondo l'elencazione di cui all'art. 2) del numero d'ordine dell'opera cui il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 500 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8.

Nel caso di artisti concorrenti in gruppo, tale dichiarazione, firmata da ciascuno di essi, dovrà contenere il nominativo dell'artista capogruppo il quale terrà per conto di tutti i rapporti con l'amministrazione.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente renumerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Ogni artista potrà considerare per una o più opera e per ciascuna di esse dovrà presentare un disegno ed un particolare dal vero, delle dimensioni specificate nel precedente art. 2.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso il nuovo carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia, via Raffaele Maietti (accessibile da via Casal dei Pazzi), entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa tale scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati, con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elaborati tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione della opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso a fianco di ciascuna opera appresso indicata:

Opera 1ª (lire settemilionicinquecentomila)	L. 7.500.000
Opera 2ª (lire quattromilionicinquecentomila)	» 4.500.000

Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per ciascun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzare, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo come meglio crederà. L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Decorso tale termine il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ed attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che è allegato al presente bando e di cui previa specificazione dell'opera cui l'artista intenda concorrere, potrà essere richiesta copia all'ufficio del genio civile per le OO.EE. della capitale in via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno richiedere copie degli esistenti disegni (planimetrie, piante, prospetti, sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

BANDO DI CONCORSO PER L'ESECUZIONE DI VETRATE ARTISTICHE

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario maschile di Roma, località Rebibbia.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Descrizione delle opere d'arte

Vetrate in vetro colorato in pasta per l'edificio G 19 (chiesa) poste in opera su telai metallici già forniti dall'amministrazione da collocarsi in tutte le finestre visibili dall'interno della chiesa (mq. 17 circa) con esclusione delle finestre del tamburo.

Si richiede il disegno di tutte le vetrate in scala 1:5, un particolare al vero di una finestra e il campionario dei vetri da usare.

Il compenso complessivo per tali vetrate è di L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

Art. 3.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale « Concorso per la ideazione delle vetrate artistiche destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario maschile di Roma-Rebibbia ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata in carta da bollo da L. 500 la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione accettandole pienamente di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegato al presente bando ai sensi del successivo art. 8. In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per l'esecuzione dell'opera indicata all'art. 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente renumerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso il nuovo carcere giudiziario maschile di Roma -Rebibbia, via Raffaele Maietti (accessibile da via Casal dei Pazzi), entro e non oltre le ore 12 del 90° giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine suindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa tale scadenza il provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elaborati tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione della opera.

Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8 il compenso appresso indicato:

Vetrate artistiche L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questo come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Decorso tale termine il provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento.

Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che è allegato al presente bando e di cui potrà essere richiesta copia all'ufficio speciale del Genio civile per le OO.EE. della capitale, via Monzambano, 10, Roma, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (planimetrie, piante, prospetti, sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Provveditore: RUBERTO

(11380)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per titoli ed esame al posto di vice direttrice dell'educandato femminile statale di Montagnana.

Nel Bollettino ufficiale parte II n. 16 del 20 aprile 1972 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 15 settembre 1970 registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1971, registro n. 9, foglio n. 197, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a un posto di vice direttrice dell'educandato femminile statale di Montagnana, bandito con decreti ministeriali 1° febbraio 1967 e 15 aprile 1969.

(11266)

MINISTERO DELLA SANITA

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1970

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1971 per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 57 dell'elenco leggasi « De Cosmo Francesco, nato a S. Severo il 26 novembre 1932 » anzichè « De Cosmo Francesco, nato a S. Severo il 26 novembre 1936 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11274)

Modifica degli elenchi dei primari di oncologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di oncologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di oncologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 12 maggio 1972 sono così modificati:

al n. 14 dell'elenco leggasi « Gallo Curcio Corrado, nato a Roma il 12 dicembre 1926 » anzichè « Galdo Curcio Corrado, nato a Roma il 12 dicembre 1926 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4431 del 20 ottobre 1970, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Visti i precedenti decreti n. 6122, n. 3831 e n. 4992, rispettivamente in data 27 marzo 1972, 21 luglio 1972 e 21 settembre 1972, relativi alla costituzione della commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle sedute d'esami, nonché la graduatoria delle idonee formulata dalla commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonché la legge 13 marzo 1958, n. 296 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969:

1. Panarella Flora . . . . punti 62,20
2. Santangelo Luigia . . . . » 59,04
3. Addeo Elena . . . . » 59,00
4. Montanari Maria . . . . » 52,52
5. Gagliardi Rita . . . . » 48,68

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino Ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 28 settembre 1972

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione delle vincitrici;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso anzidetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Panarella Flora: Atripalda;
2) Addeo Elena: Calitri;
3) Montanari Maria: Savignano Irpino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino Ufficiale della regione Campania e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino, della prefettura di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 28 settembre 1972

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(11279)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1250 del 31 luglio 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle;

Ritenuto di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Agrigento;

Visto il decreto n. 7275, in data 26 settembre 1972, con il quale il medico provinciale di Agrigento ha provveduto alla nomina, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, del componente di cui alla lettera *d)* dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Porto Empedocle è così composta:

Presidente:

D'Angelo dott. Pasquale, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Cerenzia dott. Leonardo, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Agrigento;

Frittoli dott. Mario, veterinario provinciale superiore;

Montemagno prof. Francesco, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;

Catellani prof. Giorgio, docente in ispezione degli alimenti di origine animale;

Corsello dott. Antonio, veterinario comunale di Realmonte.

Le funzioni di segretario verranno esercitate dal dott. Calogero Balletti, direttore di sezione del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Agrigento.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune interessato.

Agrigento, addì 29 settembre 1972

Il veterinario provinciale: CARFORA

(11306)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità Sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso;

Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 27 agosto 1971, n. 1676, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1970;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice nominata con decreto del medico provinciale n. 948 del 30 marzo 1972;

Vista la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla commissione medesima;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e l'art. 55 del citato regolamento approvato con regio decreto n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Delibera:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui nelle premesse, così come formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Testa Bernardo	punti	66,842 su 120
2. Tinti Domenico	»	55,915 »
3. Vessura Giovanni	»	50,380 »

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, nonchè nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia e dei comuni interessati.

Imperia, addì 3 agosto 1972

Il presidente: DAGNINO

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità Sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso;

Vista la precedente deliberazione n. 958, in data 3 agosto 1972, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1970;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascun concorrente risultato idoneo;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Delibera:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine in graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Testa Bernardo: Chiusavecchia in consorzio con Cesio e Lucinasco;

2) Tinti Domenico: Airole in consorzio con Olivetta San Michele;

3) Vessura Giovanni: Montalto Ligure.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, nonchè nel « Bollettino Ufficiale » della regione Liguria; essa sarà pubblicata, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, a quello della prefettura di Imperia e a quello dei comuni interessati.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stante l'urgenza di provvedere all'assegnazione dei relativi vincitori alle condotte mediche in discorso.

Imperia, addì 3 agosto 1972

Il presidente: DAGNINO

(11307)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1972, n. 19.

Aggregazione all'Ente ospedaliero « Ospedale civile » di Trento del Centro oncologico e di medicina nucleare attualmente in funzione presso l'ospedale civile « S. Lorenzo » di Borgo Valsugana.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In attesa del piano provinciale ospedaliero, e quale stralcio di esso, la giunta provinciale è autorizzata a disporre l'aggregazione all'ente ospedaliero « Ospedale civile » di Trento del Centro oncologico e di medicina nucleare, intitolato alla memoria del senatore Angelo Giacomo Mott, attualmente in funzione presso l'Ospedale civile « S. Lorenzo » di Borgo Valsugana e a richiedere alla giunta regionale i provvedimenti conseguenti.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10988)

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1972, n. 20.

Interventi a favore del Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di agevolare le piccole e medie industrie che effettuano operazioni di credito garantite dal Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento, in sigla CONFIDI, la giunta provinciale è autorizzata a concedere al consorzio stesso un contributo fino all'1,50 % in ragione d'anno sull'ammontare delle operazioni garantite dal CONFIDI presso gli istituti di credito convenzionati, per un periodo non superiore alla durata delle operazioni stesse e comunque non eccedente i 36 mesi.

Art. 2.

Sono considerate piccole e medie imprese industriali quelle aventi i requisiti fissati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Art. 3.

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1 solo quelle imprese che osservano, nei confronti dei lavoratori dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia previdenziale ed assistenziale, nonchè al rispetto delle norme sulla prevenzione dello inquinamento atmosferico ed idrico e all'osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori.

Art. 4.

Alla concessione del contributo nonchè alla determinazione della misura dello stesso, si provvede con deliberazione della giunta provinciale, su domanda del CONFIDI, il quale, in relazione alle operazioni bancarie da assistere, preciserà il programma che intende svolgere.

Art. 5.

La liquidazione del contributo al CONFIDI viene disposta previa presentazione della copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del CONFIDI debitamente registrato e di idonea documentazione delle operazioni effettuate, nonchè di una dichiarazione degli istituti bancari convenzionati relativa agli interessi percepiti.

La corresponsione del contributo verrà effettuata direttamente agli istituti di credito di cui al precedente articolo 1, in rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 è autorizzato lo stanziamento di lire 15.000.000 annui per la durata di anni tre a partire dall'esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati nei successivi esercizi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 15.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2950 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2950 Categ. VII. — Fondo di riserva per sopperire a deficienti impostazioni di bilancio L. 15.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4951 Categ. X. — Interventi a favore del Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia L. 15.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10989)

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1972, n. **21**.

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad aderire ad un consorzio da costituirsi con il comune di Trento, secondo le norme di cui agli articoli 81, 82 e 83 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, con lo scopo di:

a) provvedere alla predisposizione e alla gestione di servizi medico-sociali rivolti al reperimento, alla cura, alla educazione, all'istruzione, al recupero, alla qualificazione professionale dei minorati psichici o fisici residenti nella Provincia di Trento;

b) promuovere la collaborazione e il coordinamento con altri enti e istituzioni nazionali od estere che si propongono come fine il recupero di ogni forma di minorazione;

c) promuovere ogni iniziativa rivolta in genere all'assistenza delle persone affette da minorazioni psichiche o fisiche.

Lo statuto del consorzio deve essere preliminarmente approvato dalla giunta provinciale.

Non si applica la legge regionale 29 gennaio 1972, n. 9.

Art. 2.

E' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1972, la concessione di una sovvenzione provinciale di primo impianto di L. 300.000.000 da erogarsi al consorzio, affinchè lo stesso possa affrontare le spese di costruzione di un edificio da adibire ai servizi di cui al precedente articolo 1.

Alla copertura dell'onere di lire 300.000.000, derivante dalla attuazione dell'articolo 2 della presente legge, a carico dello esercizio finanziario 1972, si farà fronte nel modo seguente:

per lire 200.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 3820 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario;

per lire 100.000.000 mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per lo esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 3820. Categ. X Sovvenzione straordinaria per il finanziamento delle spese di primo impianto per la costituzione di un Consorzio per la assistenza alle persone affette da minorazioni psichiche o fisiche (L. R. 29 gennaio 1972, n. 9)	L.	200.000.000
Cap. 5900. Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	100.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 3821. Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche	L.	300.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10990)

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1972, n. **22**.

Provvidenze a favore delle amministrazioni ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a concedere, alle amministrazioni ospedaliere, per la durata massima di anni 15, un contributo costante fino al 5 % delle spese che le amministrazioni interessate affrontano per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di immobili o di strutture da destinare alla assistenza ospedaliera, nonchè per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti relativi all'attività ospedaliera.

Possono essere ammessi ai benefici della presente legge quelle spese, o parti di esse, che non hanno beneficiato di provvidenze concesse in virtù di leggi dello Stato o della Regione.

Art. 2.

Per beneficiare del contributo di cui all'articolo precedente, le Amministrazioni ospedaliere devono presentare alla giunta provinciale apposita domanda corredata da copia della deliberazione del consiglio di amministrazione, concernente la spesa ed il relativo piano finanziario.

Va altresì presentato:

a) il progetto esecutivo dell'intera opera con le indicazioni di eventuali stralci, ove trattasi di costruzione di strutture;

b) la planimetria e la perizia di stima dell'immobile, ove trattasi di acquisto di bene immobiliare;

c) la relazione illustrativa del direttore sanitario dello ospedale ed il preventivo di spesa, ove trattasi di acquisto di attrezzature e di arredamento.

Art. 3.

La Giunta provinciale, sentito in linea tecnico-amministrativa il parere espresso, in deroga alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, da apposita commissione, procede all'approvazione del progetto o della perizia di stima e dispone la concessione del contributo.

La commissione di cui al comma precedente è nominata dalla giunta provinciale ed è così composta:

l'assessore al quale è attribuita la materia dell'assistenza ospedaliera, che la presiede;

un ingegnere di ruolo della Provincia, di qualifica non inferiore a quella di ingegnere di divisione;

un ingegnere civile;

un architetto;

un direttore sanitario di ruolo di ospedale regionale o provinciale;

un medico in possesso della libera docenza o della specializzazione in igiene, o igiene e tecnica ospedaliera, o igiene e medicina preventiva.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Provincia.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, uno dei quali deve comunque essere un componente medico.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il contributo provinciale è corrisposto direttamente alla amministrazione ospedaliera dietro presentazione di documentazione attestante l'avvenuta spesa o, in caso di costruzione, di certificazione di inizio, di prosecuzione o di fine dei lavori.

Qualora la spesa ammessa a contributo venisse finanziata con un mutuo contratto presso un istituto a ciò abilitato, a richiesta dell'amministrazione ospedaliera il contributo potrà essere corrisposto a detto istituto, previa attestazione da parte di quest'ultimo dell'avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti la corrispondente annualità e fermo restando per l'amministrazione ospedaliera l'obbligo previsto al primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Spetta all'Ufficio tecnico provinciale l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati in conformità al progetto approvato.

Qualsiasi modificazione qualitativa e quantitativa del progetto, che comporti un aumento della spesa preventivata ed approvata, pari o superiore al 5 %, dovrà essere autorizzato dalla giunta provinciale. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dei benefici concessi.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 100.000.000 a carico dello esercizio finanziario 1972.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della Spesa nella Provincia in misura di lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1986.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Al maggior onere annuo valutato in lire 1.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 8.

Nello stato di previsione della Spesa - Tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1972 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	1.000.000
Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	100.000.000
Totale variazioni in diminuzione	L.	101.000.000

In aumento:

Cap. 50 - Categ. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della Provincia	L.	1.000.000
Di nuova istituzione:		
Cap. 3845 - Categ. X. — Contributi alle amministrazioni ospedaliere per la costruzione, l'ampliamento e l'acquisto di immobili o di strutture da destinare all'assistenza ospedaliera, nonchè per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti relativi all'attività ospedaliera	»	100.000.000
Totale variazioni in aumento e di nuova istituzione	L.	101.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la Provincia di Trento*
BIANCO

(10991)

LEGGE PROVINCIALE 7 settembre 1972, n. **23**.

Garanzia a favore degli ospedali civili della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 12 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui contratti o contraendi dalle amministrazioni ospedaliere con la Cassa depositi e prestiti o con qualsiasi istituto, autorizzato a concedere finanziamenti garantiti da delegazioni, per la realizzazione di opere ospedaliere e per l'acquisto di attrezzature ospedaliere ammesse ai benefici di leggi regionali o provinciali possono essere garantiti per capitale ed interessi dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

Qualora la Provincia, a seguito della prestata garanzia, abbia dovuto procedere a pagamenti per inadempienza dell'amministrazione ospedaliera, l'assessore provinciale per le finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'amministrazione stessa, sulle somme di spettanza di quest'ultima, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari alle rate — scadute e non pagate — dei mutui garantiti.

Per i recuperi delle somme di cui al precedente comma saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della Entrata della Provincia per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1987.

A detti capitoli sarà disposta l'iscrizione di somme di importo pari agli accertamenti di cui al primo comma.

Art. 3.

Per il rischio derivante dalle garanzie di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di lire 150 milioni annui per la durata di anni quindici a partire dallo esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della Spesa della Provincia in misura di lire 150.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1987.

Art. 4.

Alla copertura dell'eventuale onere di lire 150.000.000, derivante dalla concessione delle garanzie di cui alla presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte nel modo seguente:

per lire 100.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio, derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 300.000.000 autorizzato con l'articolo 2 della legge provinciale concernente « Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche »;

per lire 50.000.000 con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio, derivanti, a partire dall'esercizio finanziario 1973, dalla cessazione dell'onere annuo di lire 100.000.000 autorizzato con il primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale concernente « Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati nonchè per i parchi urbani ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia di Trento*
BIANCO

(10992)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.